Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1899 — Roma — Martedì 11 Aprile — Numero 85

DIREZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le **avvertenze in** testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *—* ***all'Estero cent. 35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Le LL. MM. il Re e la Regina, colle Loro Case Civili e Militari, partirono stamane alle ore 8,45 da Roma alla volta di Civitavecchia, dove prenderanno imbarco sul R. yacht *Savoja*, per recarsi a Cagliari e visitare la Sardegna.

Le LL. EE. il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro dei Lavori Pubblici, accompagnano le LL. MM. in quel viaggio.

Le LL. AA. RR. il Principe e la Principessa di Napoli si recarono cogli Augusti Sovrani alla stazione, dove le LL. MM. erano ricevute dai Ministri Segretari di Stato e Sottosegretari di Stato e dalle Autorità civili e militari.

S. E. il Ministro della Marina riceverà le LL. MM. al loro arrivo a Civitavecchia, presiedendo al loro imbarco.

Il R. yacht *Savoja* è scortato, nel tragitto da Civitavecchia a Cagliari, dalle navi *Urania*, *Partenope* e *Trinacria*, e da una squadriglia di torpediniere.

Le LL. AA. RR. il Principe e la Principessa di Napoli sono partiti nel pomeriggio per Napoli.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **114** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 12 luglio 1896, n. 379, col quale venne approvato il Regolamento per il servizio telegrafico in guerra;

Visto il R. decreto dell'8 luglio 1897, n. 410, col quale era approvata una variante al Regolamento medesimo;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari della Guerra e delle Poste e Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso Regolamento, d'ordine Nostro firmato dai Ministri della Guerra e delle Poste e dei Telegrafi, per il servizio telegrafico in tempo di

guerra, in sostituzione di quello stato approvato col R. decreto del 12 luglio 1896, n. 379;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1899.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.
N. Nasi.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. Finocchiaro-Aprile.

SERVIZIO TELEGRAFICO

GENERALITÀ.

1. **Scopo del servizio telegrafico in guerra.** — Il servizio telegrafico in guerra ha per iscopo di offrire un mezzo stabile, per quanto possibile, per la pronta corrispondenza fra i grandi riparti dell'esercito e fra questo ed il territorio nazionale.

Tale scopo si raggiunge:

a) col servizio della rete telegrafica permanente, fatto, in massima, dal personale e materiale dell'Amministrazione dei telegrafi dello Stato;

b) col servizio delle linee e stazioni telegrafiche militari, fatto esclusivamente dal personale e materiale del genio militare.

Il servizio telegrafico della rete permanente, modificandosi in modo opportuno, specialmente in prossimità dell'esercito, si mantiene con questo in continuo contatto, gli offre il mezzo di corrispondere più prontamente col territorio nazionale, e rende più facile e diretto il collegamento fra i grandi riparti dell'esercito e fra questo ed i corpi che operano isolatamente.

Il servizio telegrafico da campo ha essenzialmente per iscopo di organizzare le comunicazioni telegrafiche fra i grandi riparti, ed al medesimo si provvede col materiale dei parchi telegrafici.

CONCORSO DELLA RETE TELEGRAFICA PERMANENTE IN TEMPO DI GUERRA.

2. **Zona telegrafica militare della rete permanente.** — La parte della rete telegrafica permanente dello Stato, nel servizio della quale appena indetta la mobilitazione entrano in vigore le norme contenute nel presente Regolamento, è quella che esiste nel territorio ove presumibilmente dovranno svolgersi le operazioni militari, o nel territorio attiguo ad esso e dicesi zona telegrafica militare della rete permanente. In essa si comprendono pure le linee telegrafiche di Società private che per avventura la solcassero.

I limiti della suddetta zona sono determinati ed, occorrendo, modificati dal comandante in capo dell'esercito, sentito il parere dell'intendente generale e del commissario generale telegrafico.

3. **Personale telegrafico civile comandato presso l'esercito.** — Le operazioni necessarie a modificare la zona telegrafica militare della rete permanente, per renderla meglio adatta al servizio cui è chiamata, sono eseguite dall'Amministrazione dei telegrafi dello Stato con personale da essa dipendente e con materiale proprio.

A tale scopo, in caso di mobilitazione, il Ministero delle Poste e dei Telegrafi distacca presso l'esercito il personale occorrente.

Con questo personale si formano:

un commissariato generale telegrafico presso l'intendenza generale;

un commissariato telegrafico presso ciascuna intendenza d'armata.

L'uno e gli altri fanno parte dello stato maggiore delle rispettive intendenze.

4. Al commissariato generale telegrafico sono addetti:
1 commissario generale telegrafico;
1 ispettore telegrafico;
2 ufficiali telegrafici;
1 capo squadra;
2 guarda fili.

A ciascun commissariato telegrafico sono addetti:
1 commissario telegrafico;
1 ispettore telegrafico;
6 ufficiali telegrafici;
2 capi squadra;
6 guarda fili.

5. Il commissario generale telegrafico assume la direzione della zona militare della rete permanente ed è responsabile del servizio telegrafico disimpegnato dal personale civile in campagna.

I commissari telegrafici assumono la direzione del servizio telegrafico ciascuno nella zona militare della rispettiva armata, e sono responsabili verso il commissario generale telegrafico del servizio disimpegnato dagl'impiegati da essi dipendenti.

L'ingerenza del commissario generale telegrafico e dei sottoposti commissari telegrafici riguarda: la costituzione e le modificazioni della rete telegrafica e dei circuiti che la compongono, nella zona militare; l'impianto e l'attivazione di nuovi uffici telegrafici; le variazioni di orario; il servizio degli uffici; la parziale e temporanea sospensione della corrispondenza pei privati su date linee o circuiti, ecc. ecc., rimanendo la parte contabile ed amministrativa del servizio di competenza delle direzioni provinciali, come è normalmente in tempo di pace

6. Oltre al personale di cui tratta il precedente n. 4 sarà cura del Ministero delle Poste e Telegrafi di porre a disposizione del commissario generale e dei commissari telegrafici delle intendenze d'armata quell'altro personale tecnico occorrente perchè possano, in ogni presumibile eventualità, far eseguire sollecitamente i lavori che lo svolgersi delle operazioni militari renderanno necessarî nella zona telegrafica militare della rete permanente.

7. Il Ministero delle Poste e Telegrafi tiene predisposto ed al corrente di ogni altra variazione il ruolo di tutti gl'impiegati ed agenti subalterni destinati al servizio telegrafico in campagna e tutti gli anni, nel mese di febbraio, ne trasmette copia al Ministero della Guerra coll'indicazione della residenza degl'impiegati prescelti, dando poi comunicazione, volta per volta, al Ministero stesso delle variazioni che si verificassero durante l'annata.

Nella formazione di tal ruolo, il Ministero delle Poste e Telegrafi, quando le esigenze del servizio lo richiedano, potrà destinare alle funzioni di ispettore telegrafico impiegati del grado immediatamente inferiore, cioè capi d'ufficio od ufficiali telegrafici anziani, ed alle funzioni di capi squadra dei guarda fili provetti.

Gl'impiegati predotti saranno frattanto avvisati fin dal tempo di pace, per cura del Ministero delle Poste e Telegrafi, del servizio cui saranno destinati in caso di guerra e del periodo di tempo entro il quale essi dovranno partire.

All'atto della mobilitazione il Ministero della Guerra, in base all'ultimo elenco, indicherà a quello delle Poste e Telegrafi i luoghi dove gl'impiegati dovranno essere diretti, ed il Ministero delle Poste e Telegrafi diramerà l'ordine di partenza agl'impiegati ed agenti medesimi, tenendo conto della distanza del luogo di residenza da quello di destinazione e dell'attitudine dei singoli individui alle varie parti del servizio a cui debbono essere preposti.

8. Coll'ordine di partenza, se dato per lettera, ovvero subito dopo, se dato per telegramma, gl'impiegati stessi riceveranno dal Ministero delle Poste e Telegrafi una dichiarazione scritta, firmata dal competente capo di servizio, e debitamente contrassegnata col bollo d'ufficio, dalla quale risulti che l'impiegato deve recarsi dalla sua residenza ordinaria alla località indicatagli presso l'esercito mobilitato.

La dichiarazione sarà del tenore seguente:

Si certifica che il signor . . . . (qualità dell'impiegato civile) *assimilato al grado militare di* . . . . *deve partire da* . . . . *sua residenza ordinaria, per recarsi a* . . . . *onde prestar servizio presso l'esercito mobilitato.*

Data . . . .

Firma del capo di servizio.

(Bollo)

Con tale dichiarazione gli impiegati destinati al servizio telegrafico in campagna potranno presentarsi al comando del distretto militare di residenza, o di quello più prossimo al luogo in cui eventualmente si trovassero, il quale, ritirata la dichiarazione stessa per proprio scarico, li provvederà dei necessari documenti di viaggio (e cioè degli scontrini mod. 194 e delle dichiarazioni mod. 196 color rosa) per il trasporto personale e del bagaglio, sulle ferrovie o per mare, secondo le norme in vigore per trasporti militari in tempo di guerra, cioè in conto corrente (*1897. Atto 212*).

Gl'impiegati hanno diritto di viaggiare in 1ª o 2ª classe, con chilogrammi 40 o 30 di bagaglio, secondo che sono assimilati al grado di ufficiale superiore o inferiore.

Gli agenti di manutenzione (basso personale) essendo assimilati a militari di truppa, saranno fatti viaggiare sulle ferrovie e sul mare in 3ª classe, con norme analoghe alle preaccennate, e quindi saranno provveduti dalle autorità militari degli scontrini di viaggio (mod. 198 color rosa) affinchè il trasporto possa aver luogo in conto corrente (*1897. Atto 212*).

9. Assimilazione di grado. — L'assimilazione dei gradi resta stabilita come segue:

Denominazione dei gradi presso l'esercito	Categoria degl'impiegati da destinarsi	Grado militare di assimilazione
Commissario generale telegrafico	Ispettore generale	Colonnello
Commissari telegrafici	Ispettori principali di 1ª classe.	Tenente colonnello
	Ispettori principali di 2ª classe.	
	Ispettori telegrafici di 1ª classe.	Maggiore
Ispettori telegrafici	Ispettori telegrafici di 2ª classe.	Capitano
	Ispettori telegrafici di 3ª classe.	
Ufficiali telegrafisti	Capi d'ufficio e ufficiali di 1ª, 2ª o 3ª classe.	Tenente
	Ufficiali allievi e telegrafisti d'ogni classe.	Sottotenente

10. Divisa. — Gl'impiegati dei telegrafi presso l'esercito mobilitato vestono la divisa stabilita di comune accordo fra il Ministro della Guerra e quello delle Poste e Telegrafi, secondo le istruzioni comunicate, per loro norma, agl'impiegati fino dal tempo di pace.

Della divisa dovranno essere a propria cura interamente provvisti prima del 16° giorno di mobilitazione.

Nel frattempo, coll'abito borghese, faranno uso del berretto di divisa militare.

Gl'impiegati potranno, prima di partire, ritirare dall'*Unione Militare*, o da un fornitore conosciuto, una dichiarazione dalla quale risulti la fatta ordinazione e il prezzo convenuto. Tale dichiarazione sarà da essi presentata, al loro giungere presso l'esercito mobilitato, all'ufficio d'amministrazione del rispettivo quartiere generale, il quale provvederà a soddisfare il fornitore non appena gli oggetti tutti di divisa saranno in possesso dell'impiegato committente, trattenendone frattanto l'importo sull'ammontare della indennità di entrata in campagna spettante all'impiegato medesimo.

Il basso personale (capi squadra e guardafili) vestono la ordinaria loro divisa del tempo di pace.

Quando vestono la divisa, gl'impiegati dei telegrafi hanno, riguardo al saluto, gli stessi diritti e doveri degli ufficiali ai quali sono equiparati.

Il superiore però che non ricevesse il saluto non deve fare direttamente osservazioni o rimproveri all'inferiore; ma è suo stretto dovere d'informarne, per via gerarchica, i superiori diretti del militare o dell'impiegato che avesse mancato.

11. Competenze. — Oltre allo stipendio ed alle altre competenze di cui godono nell'esercizio ordinario delle loro funzioni, spettano agl'impiegati telegrafici comandati presso l'esercito mobilitato l'indennità di entrata in campagna, il soprassoldo di guerra, la razione viveri e l'eventuale indennità per la perdita del bagaglio, come è stabilito dal R. decreto 17 febbraio 1887 (*Atto* 43, G. M.), per gli ufficiali del grado al quale sono pareggiati (1); agli agenti subalterni spetta il soprassoldo per essi indicato dalla tabella II annessa al detto R. decreto.

Tanto gli impiegati telegrafici, quanto gli agenti subalterni hanno pure diritto, in caso di malattia, al ricovero negli Stabilimenti militari sanitari contro pagamento delle relative rette stabilite dagli articoli 40 e 42 del R. decreto suddetto.

Quando sia possibile, gl'impiegati telegrafici avranno anche diritto all'alloggio a parità degli ufficiali dello stato maggiore al quale sono rispettivamente addetti.

L'indennità di entrata in campagna sarà corrisposta all'impiegato appena giungerà presso l'esercito mobilitato, sotto detrazione dell'importo degli oggetti di divisa (§ 10).

Sia per recarsi presso l'esercito mobilitato, sia per far ritorno da questo all'ordinaria residenza, saranno corrisposte agl'impiegati telegrafici le indennità di viaggio stabilite per gli ufficiali ai quali sono pareggiati, ed agli agenti subalterni le indennità loro dovute ai termini dell'articolo 9 del già citato R. decreto 17 febbraio 1887.

Durante la campagna, gl'impiegati avranno inoltre diritto al proprio trasporto gratuito coi mezzi somministrati dall'Amministrazione militare, nonchè a quello di due cassette o valigie e di una coperta se equiparati ad ufficiali superiori, o di una cassetta o valigia e di una coperta se equiparati ad ufficiali inferiori.

(1) Secondo il pareggiamento di cui al § 9, le competenze sono le seguenti:

	Equiparati a colonn.	Equiparati a ten. col. e magg.	Equiparati a capitano	Equiparati a ten. o sottot.
Entrata in campagna.	1500	900	600	400
Soprassoldo giornaliero.	6	4,50	3,50	3
Perdita di bagaglio (eventuale).	900	700	400	400
Razioni viveri,	N. 1	N. 1	N. 1	N. 1

Gli stipendi, le indennità di viaggio e gli assegni sopra indicati, spettanti agl'impiegati ed agenti telegrafici dal giorno della partenza dalla loro sede fino a tutto il giorno stabilito per rientrare nella rispettiva residenza, saranno pagati dall'ufficio di amministrazione dei quartieri generali a carico del bilancio della guerra.

Gl'impiegati ed agenti suddetti riceveranno inoltre per tutti i giorni che resteranno assenti dalla loro residenza ordinaria: i primi, la differenza fra il soprassoldo di guerra percepito e la indennità di missione stabilita dal R. decreto 10 luglio 189', n. 6996; i secondi la differenza eventuale fra il soprassoldo stesso e la indennità giornaliera e di pernottazione loro dovuti a tenore del decreto medesimo. Tali differenze però saranno corrisposte dal Ministero delle Poste e Telegrafi a carico del proprio bilancio.

12. Dipendenza e disciplina. — Il commissario generale telegrafico dell'intendenza generale e i commissarî che trovansi presso le intendenze d'armata ricevono rispettivamente gli ordini dall'intendente generale e dagli intendenti d'armata.

Però i commissarî delle intendenze d'armata si concertano, per l'esecuzione degli ordini ricevuti, col commissario generale, e non agiscono senza la previa sua approvazione, salvo in casi d'urgenza, informandolo quindi, senza ritardo, del loro operato.

Gl'impiegati dei telegrafi sono sottoposti alla giurisdizione militare giusta le disposizioni dell'articolo 545 del codice penale militare e sono considerati come belligeranti.

13. Attribuzioni del personale telegrafico civile comandato presso l'esercito. — Al commissario generale telegrafico dell'intendenza generale spetta la direzione superiore dell'intero servizio nella zona telegrafica militare della rete permanente, ed egli dispone perciò di tutto il personale e del materiale addetto alla medesima.

Il commissario generale, benchè posto sotto l'immediata dipendenza dell'intendente generale, conserva la sua qualità di funzionario civile dello Stato, e come tale dipende pure dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

Anche per le operazioni riferentisi al suo incarico presso l'esercito, egli si mantiene in continui rapporti col Ministero suddetto, affinchè si costituisca uno stretto nesso fra il servizio telegrafico del resto della rete permanente e quello che si effettua nella zona telegrafica militare.

Il commissario generale dell'intendenza generale fissa, per ciascuno dei commissari telegrafici delle intendenze d'armata, i limiti entro i quali esercitano la loro autorità, in relazione alla zona assegnata alla rispettiva armata.

Il commissario generale serve d'intermediario fra il Ministero delle Poste e dei Telegrafi e l'intendente generale, per stabilire e definire tutto ciò che riflette il servizio telegrafico, per regolare le comunicazioni telegrafiche fra la zona militare della rete permanente ed il restante territorio nazionale e per l'emanazione di disposizioni eccezionali non contemplate nel presente Regolamento che durante una campagna si riconoscessero necessarie. In via d'urgenza, esso è autorizzato a disporre provvisoriamente secondo gli ordini ricevuti dall'intendente generale; e delle disposizioni prese in simili casi rende tosto informato il Ministero delle Poste e Telegrafi.

14. Il commissario generale telegrafico dell'intendenza generale ed i commissari telegrafici delle intendenze d'armata col personale e materiale posto a loro disposizione dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi e con quello locale dipendente dal Ministero stesso, entro i limiti della zona telegrafica militare della rete permanente, provvedono:

a) alla direzione, sorveglianza e manutenzione del servizio telegrafico, nella zona ad ognuno di essi assegnata;

b) alla costruzione delle linee telegrafiche destinate ad ampliare la rete permanente della loro zona;

c) allo stabilimento di più convenienti comunicazioni coi posti semaforici di scoperta, ove sia necessario;

d) alla chiusura od apertura di uffici telegrafici in conseguenza delle modificazioni che subisce la rete permanente nella zona militare, o del collegamento con essa delle linee stabilite dal genio militare;

e) alla presa di possesso ed impiego della parte di rete telegrafica esistente in territorio conquistato;

f) allo smantellamento delle linee colla minor perdita possibile di materiale, in quella parte di territorio che si dovesse abbandonare al nemico;

g) a facilitare col personale e materiale l'innesto delle linee militari in quelle della rete permanente;

h) all'accettazione, istradamento e recapito dei telegrammi militari lungo le linee della zona telegrafica militare della rete permanente, secondo le norme che verranno date più innanzi.

Le spese per l'attuazione di tali provvedimenti verranno sostenute dall'amministrazione militare.

15. Qualora per la sorveglianza o costruzione di linee nella zona telegrafica militare si facesse sentire la deficienza di personale, il commissario telegrafico interessato, potrà rivolgere richieste dell'ausilio di personale militare all'autorità per la quale serve essenzialmente la comunicazione telegrafica, ed alla quale è data facoltà di aderire alla richiesta.

16. I commissari telegrafici delle intendenze d'armata comunicheranno ai comandi d'armata, volta per volta, le varianti che man mano saranno apportate alla costituzione della zona militare della rete permanente. Essi daranno anche le occorrenti disposizioni presso gli uffici dipendenti per l'allacciamento delle linee militari alla rete dello Stato.

17. Materiale fornito dall'Amministrazione dei telegrafi dello Stato. — L'Amministrazione centrale dei telegrafi dello Stato mette a disposizione dei vari commissari telegrafici in campagna un fondo di materiale corrispondente ai primi prevedibili bisogni, e dispone in seguito affinchè siano sollecitamente soddisfatte le richieste, che le saranno dirette per cura del commissario generale telegrafico.

Sulla richiesta del commissario telegrafico presso le armate, l'autorità militare provvederà per il trasporto del materiale telegrafico con carri a disposizione di ciascuna direzione trasporti di armata, ricorrendo, in caso di bisogno, alle requisizioni.

18. Le spese per il trasporto dei materiali per mano d'opera, per piccoli acquisti, accessorî, ecc. che dovessero farsi in tempo di guerra per il servizio telegrafico nella zona militare della rete permanente, saranno sostenute dall'autorità militare, la quale, per mezzo delle Casse militari, farà anticipare al commissario generale telegrafico ed ai commissari telegrafici di armata i fondi necessarî, dei quali verrà poi reso conto nei modi e nei termini che saranno stabiliti dall'intendenza generale.

19. La provvista degli oggetti di cancelleria è a carico dell'intendenza generale e delle singole intendenze d'armata; quella degli stampati e moduli per il servizio telegrafico e per la contabilità e le relazioni d'ufficio coll'Amministrazione centrale dei telegrafi sarà fatta dall'Amministrazione centrale medesima.

20. Richieste per aumento di personale e materiale al Ministero delle Poste e Telegrafi. — Quando il personale telegrafico locale, coadiuvato da quello di cui sono oggetto i numeri 4 e 6, ed il materiale telegrafico non corrispondono più alle esigenze del servizio, il commissario generale telegrafico, fa domanda di altro personale e nuovo materiale direttamente al Ministero delle Poste e dei Telegrafi e, in casi d'urgenza, anche alle Direzioni provinciali più prossime, dandone avviso al Ministero predetto.

21. Varianti alla rete telegrafica militare. — Il commissario generale telegrafico tiene, di continuo, informati i commissariati telegrafici delle intendenze d'armata delle varianti che avvengono nella composizione della rete telegrafica permanente assegnata al servizio di campagna, dando loro avviso dell'apertura di nuovi uffici telegrafici o della soppressione di alcuni di essi e di ogni modificazione di circuito.

Parimenti dalle variazioni che avvengono alle rete telegrafica permanente, il commissario telegrafico generale terrà costantemente informato il colonnello del genio addetto al gran quartier generale, di cui al seguente § 23.

22. Limiti del servizio telegrafico privato nella zona militare. — È in facoltà del comandante in capo dell'esercito, per ragioni d'ordine militare o nell'interesse del servizio telegrafico, su proposta dell'intendente generale e del commissario generale telegrafico, di sospendere totalmente o parzialmente il servizio telegrafico privato nella zona telegrafica militare della rete permanente.

Di tale sospensione il commissario generale telegrafico darà immediatamente avviso all'Amministrazione centrale dei telegrafi.

SERVIZIO TELEGRAFICO DA CAMPO.

23. Personale incaricato del servizio telegrafico militare. — Alla direzione del servizio telegrafico militare in campagna è preposto un colonnello o tenente colonnello del genio, addetto al gran quartier generale in qualità di *Ispettore* del servizio stesso.

Al comando del genio di ciascuna armata poi è assegnato un maggiore o tenente colonnello del genio, il quale esercita le funzioni di ispettore del servizio telegrafico militare nella zona della rispettiva armata.

Ad ogni corpo d'armata infine è assegnata una compagnia telegrafisti con parco telegrafico, il cui comandante dirige il servizio militare nella zona del proprio corpo d'armata.

24. L'ispettore del servizio telegrafico militare addetto al gran quartier generale, a seconda degli ordini del comando in capo e delle istruzioni che riceverà dall'ufficiale generale addetto al comando in capo pel servizio del genio, provvederà all'impianto delle comunicazioni telegrafiche da campo in quel modo che riconoscerà più opportuno. E poichè la celerità deve essere la caratteristica d'ogni operazione che si riferisce al servizio telegrafico, per quanto riflette tale servizio l'ispettore addetto al gran quartier generale corrisponde direttamente cogli ispettori addetti ai comandi del genio d'armata.

Similmente gli ispettori del servizio telegrafico d'armata, secondo gli ordini del comandante l'armata e le istruzioni del comandante del genio da cui dipendono, provvedono all'impianto della propria rete telegrafica, corrispondendo a tal uopo direttamente coi comandanti delle compagnie telegrafisti assegnate ai corpi d'armata componenti la rispettiva armata.

25. I comandanti le compagnie telegrafisti assegnate ai corpi d'armata, allorquando verrà loro ordinato di impiantare delle comunicazioni telegrafiche pel servizio del proprio corpo d'armata, nell'eseguire gli ordini ricevuti ne informeranno il rispettivo ispettore d'armata.

Similmente gl'ispettori del servizio telegrafico di armata informeranno sempre, e volta per volta, l'ispettore addetto al gran quartier generale, degli ordini da essi ricevuti per l'impianto di nuove linee e stazioni telegrafiche pei servizi della propria armata e delle conseguenti disposizioni impartite ai comandanti le compagnie telegrafisti assegnate ai corpi d'armata componenti la rispettiva armata.

Gl'ispettori delle armate poi, ogni qual volta sia attuata una nuova comunicazione telegrafica, daranno avviso ai commissari telegrafici della rispettiva intendenza d'armata di tutte le nuove stazioni telegrafiche militari impiantate nella zona della propria armata, prendendo, quando ne sia il caso, gli accordi per l'allacciamento delle nuove linee alla rete permanente e per l'istradamento dei telegrammi.

Similmente daranno avviso di qualunque soppressione di stazioni e di ripiegamento di linee.

Infine di qualunque variazione avvenga nella rete telegrafica militare, il colonnello del genio ispettore del servizio telegrafico militare, addetto al gran quartier generale, informerà volta per volta il commissario generale telegrafico presso l'intendenza generale.

26. Parchi telegrafici. — Il parco telegrafico assegnato ad una compagnia telegrafisti, trasporta il materiale necessario per l'impianto ed il funzionamento di linee telegrafiche da campo.

A tal uopo ogni parco ha il materiale occorrente per l'impianto di 12 stazioni telegrafiche elettriche (con 12 stazioni telefoniche) e di 61 chilometri di linea, dei quali 33 di filo pesante, 30 di filo volante ed 1 di filo subacqueo.

Ha inoltre il materiale per l'impianto di 4 stazioni di telegrafia ottica, compreso 1 apparato di riserva.

27. Ognuna delle compagnie telegrafisti con parco telegrafico ha la formazione stabilita da istruzioni speciali, in guisa da poter fornire i trasmettitori occorrenti pel servizio di tutte le stazioni telegrafiche, elettriche ed ottiche, del parco e gli stenditori occorrenti per la formazione di tre squadre.

28. Impiego dell'una o dell'altra qualità di filo nelle linee elettriche ed impiego delle linee ottiche. — La celerità di stendimento di una linea elettrica con materiale pesante varia da 1 a 3 km. all'ora, essendo quest'ultima la celerità massima nei casi più favorevoli, e per limitato sviluppo della linea. La celerità di stendimento di una linea volante varia da 3 a 5 km. all'ora.

Negli stessi spazi di tempo, una squadra può ripiegare un egual tratto di linea telegrafica.

La notevole differenza di tempo, che si impiega stendendo una linea piuttosto coll'uno che coll'altro filo, e la qualità dei terreni, sui quali deve svilupparsi la linea, danno norma per scegliere fra essi a seconda dei casi.

Devesi pertanto preferire il filo pesante nelle linee che presumibilmente dovranno avere maggior durata, ed in quelle specialmente che prolungano le linee della rete permanente alle spalle dell'esercito, o che hanno probabilità di divenire tali coll'avanzarsi di esso.

Il filo volante sarà invece usato di preferenza quando si vogliano stendere linee colla massima celerità, o quando si preveda che dovranno avere breve durata. In mancanza di materiali di linea volante, oppure nelle posizioni più avanzate, od anche in terreno sul quale sia difficile stendere linee elettriche, queste saranno possibilmente sostituite da linee ottiche.

29. Limite d'utilità delle linee telegrafiche. — Salvo il caso in cui si tratti di far capo ad una linea già esistente, o che si preveda che la linea elettrica da costruirsi debba avere lunga durata, non si devono stendere linee per distanze, che possono essere percorse in un'ora di tempo da un'ordinanza a piedi, a cavallo od in velocipede. Le stazioni ottiche, però, potranno impiantarsi anche a distanze minori.

30. Collegamento telegrafico reciproco fra i vari quartieri generali. — Perchè esista collegamento telegrafico reciproco fra i vari quartieri generali dell'esercito, basterà che ciascuno di essi sia collegato con un altro o con un ufficio qualsiasi della zona militare della rete permanente, od anche con una stazione telegrafica militare collegata alla rete stessa.

Fra i collegamenti paralleli al fronte d'operazione e quelli in senso della profondità, sono da preferirsi gli ultimi, perchè tendono a far capo alla rete permanente, epperciò a dar comunicazione, non solo da riparto a riparto, ma da uno di essi a tutti gli altri.

31. Ripiegamento delle linee telegrafiche da campo e scambio di materiale. — In generale, un parco telegrafico, che stabilisce una linea, la ripiega quando muove il riparto cui essa appartiene.

Trattandosi di linee telegrafiche che prolungano quelle della rete permanente o che, cessando di avere immediata utilità per un riparto dell'esercito, ne acquistano per un altro, i rispettivi comandi del genio, di accordo colla propria intendenza, provvederanno, prima che siano ripiegate, affinchè vengano surrogate da

altre linee, da costruirsi per cura dei commissariati telegrafici della zona militare della rete permanente, ovvero da parchi telegrafici del genio addetti ai riparti di truppa che seguitano a servirsi della rispettiva linea. E perciò, quando si tratterà di linee allacciate alla rete permanente e che quindi interessano la corrispondenza telegrafica di tutto l'esercito, i comandi del genio, prima d' impartire l'ordine di ripiegamento, pel tramite dei rispettivi ispettori telegrafici si assicureranno che sieno stati presi i provvedimenti atti a surrogare le linee che si tratta di ripiegare.

In casi eccezionali i comandi del genio potranno disporre che i parchi telegrafici del genio militare, che le hanno stabilite, le lascino sussistere. In simili circostanze però il comando del genio dovrà disporre affinchè i parchi, che in tal modo vengono a perdere parte del loro materiale, ne ricevano senza ritardo una nuova dotazione.

32. Avvertenze circa lo stendimento ed il ripiegamento delle linee telegrafiche da campo. — Nell'avanzare si darà mano allo stendimento delle linee, in massima, tosto sfilata la parte combattente, e, nel ritirarsi, il ripiegamento di esse avrà principio prima che il movimento retrogrado si pronunci.

Quando nell'avanzare per lo stendimento di una linea si preveda di aver bisogno del lavoro contemporaneo di più squadre, si potranno far partire frammischiandole alla colonna in marcia.

33. Segnali convenzionali di riconoscimento. — L'intendenza generale stabilirà un segnale convenzionale di riconoscimento, affinchè gli uffici telegrafici della zona avanzata della rete permanente e le stazioni del genio militare possano telegraficamente riconoscersi tra loro. A tal uopo saranno diramate speciali istruzioni, al momento opportuno, agli uffici di detta zona avanzata.

Tale segnale convenzionale servirà eziandio ad accertare la condizione normale degli uffici e delle stazioni esposte ai colpi di mano del nemico.

34. Avvertenze per comunicare con stazioni telegrafiche molto avanzate della rete permanente. — All'iniziarsi delle operazioni di una campagna di guerra occorrerà innanzi tutto interrompere tutte le linee internazionali che vanno nel territorio nemico.

Gli uffici della zona militare e le stazioni telegrafiche allacciate alla rete permanente molto avanzati saranno esclusi temporaneamente dal circuito, ogni qual volta si debba corrispondere con uffici e stazioni arretrate.

COLLEGAMENTO DELLA RETE PERMANENTE
CON QUELLA DA CAMPO.

35. Come ha luogo il collegamento. — Il collegamento o l'innesto delle linee telegrafiche elettriche da campo con quelle della rete permanente si ottiene prolungando i fili delle prime fino ai più prossimi uffici della seconda e introducendo direttamente in questi il filo militare col relativo apparato, ovvero stabilendo una stazione militare ad immediata in prossimità dell'ufficio della rete permanente.

Negli uffici della zona telegrafica militare della rete permanente, dove fanno capo i fili militari, sono comandati dei telegrafisti militari pel servizio speciale di essi ai rispettivi apparati, e l'ufficio misto che ne deriva rimane sotto la direzione del capo d'ufficio civile che vi si trova addetto.

Un ufficio telegrafico misto passa dalla dipendenza del capo d'ufficio civile a quella di un capo d'ufficio militare, quando ciò sia richiesto dall'autorità militare; ma in questo caso il militare destinato ad assumere la direzione deve avere il grado di ufficiale.

36. La introduzione e gli innesti dei fili militari nel circuito della rete permanente in un punto, ove non esista un ufficio ed obblighi allo spezzamento del circuito stesso, sono per regola generale da evitarsi.

Quando però siffatto innesto in un punto della rete permanente intermedia a due uffici sia d'assoluta necessità, ivi, spezzato il circuito, si includerà un ufficio provvisorio con impiegati ed apparati destinativi, secondo i casi, dal commissario generale o dai commissari telegrafici addetti alle intendenze d'armata.

Quando lo spezzamento del circuito debba, per l' urgenza del bisogno, essere fatto direttamente dal personale telegrafico militare, senza che possa essere prima stabilito l'ufficio provvisorio, si impianterà ivi provvisoriamente una stazione militare, procurando che venga al più presto sostituita dall' ufficio civile.

CORRISPONDENZA TELEGRAFICA.

37. Facoltà di usare della corrispondenza telegrafica. — In massima, salvo l'osservanza delle sotto esposte cautele e restrizioni, tutte le autorità militari che godono della franchigia telegrafica ed i funzionari telegrafici civili capi servizio presso l'esercito mobilitato sono autorizzati a servirsi del telegrafo per affari urgenti di servizio.

Le stazioni telegrafiche da campo, di massima, sono addette ad un grosso riparto di truppa e destinate specialmente per la corrispondenza telegrafica del comando di questo riparto. Tutte le altre autorità militari, che vogliono servirsi della stessa stazione per la loro corrispondenza telegrafica, devono farvi apporre il visto del suddetto comando.

L'intendenza generale, e per delegazione le intendenze d' armata, hanno facoltà di rilasciare speciali autorizzazioni perchè anche ufficiali isolati possano servirsi degli uffici della zona militare della rete permanente e delle stazioni telegrafiche militari per la trasmissione di telegrammi inerenti al loro servizio.

38. Corrispondenza privata sulle linee militari. — Gli ufficiali, la truppa ed il personale civile comandato presso l'esercito mobilitato, quando le esigenze del servizio lo consentano, possono valersi delle stazioni telegrafiche militari per la trasmissione di telegrammi privati pagando le relative tasse, ed osservando sempre le prescrizioni contenute nei §§ 43 e seguenti. Le stazioni telegrafiche militari alle quali tali telegrammi privati sono presentati, per mezzo della posta trasmetteranno poi giornalmente l'ammontare delle tasse riscosse e gli originali dei telegrammi all'ufficio telegrafico più prossimo, al quale saranno stati già inoltrati i telegrammi presentati per la trasmissione.

39. Allorquando, a senso del § 22, sarà stato sospeso il servizio telegrafico privato nella zona militare della rete permanente, il comandante in capo dell'esercito potrà autorizzare la trasmissione dei telegrammi privati degli ufficiali, degli individui di truppa e del personale civile comandato presso l'esercito in campagna, colle cautele indicate nei §§ 43 e seguenti.

Similmente, nel caso ora accennato della sospensione del servizio telegrafico privato, il comandante in capo dell'esercito, i comandanti generali d'armata, l'intendente generale e gl'intendenti d'armata, potranno, sulla loro responsabilità, accordare anche a persone non appartenenti all'esercito la facoltà di telegrafare sulle linee della zona militare della rete permanente.

In allora però a queste persone dovrà rilasciarsi un permesso scritto, munito del visto del comandante od intendente che lo rilascia.

In tali permessi poi si dovrà, nei singoli casi, specificare: per quali linee sia accordata la facoltà di spedire telegrammi; se per un periodo di tempo determinato; per qual genere di corrispondenza; e se sia o no concesso l'uso della cifra.

40. Norme per la trasmissione ed il ricevimento dei telegrammi di Stato militari. — Il servizio interno delle stazioni telegrafiche militari è regolato secondo le speciali norme impartite dal genio militare per questo servizio.

Quello degli uffici della rete permanente, compresi nella zona telegrafica militare, è regolato secondo le norme vigenti presso l'Amministrazione dei telegrafi dello Stato. I telegrammi spediti dalle autorità militari riferentesi al proprio servizio, sono telegrammi di Stato ed hanno corso in franchigia colle stesse norme in vigore per il tempo di pace.

Però, in riguardo all'orario e nella compilazione, accettazione, trasmissione, ricevimento e recapito di tali telegrammi, si osserveranno le disposizioni speciali di cui nei §§ seguenti.

41. Agli uffici della zona telegrafica militare della rete permanente, nei quali dovrà attivarsi l'orario continuo di giorno e di notte e che a tal uopo saranno direttamente preavvisati, sarà inviato il necessario personale di rinforzo. In tutti gli altri invece nei quali si continuerà l'orario normale, durante le ore di chiusura, sia di giorno che di notte, in seguito a richiesta dell'autorità militare si dovrà aprire l'ufficio e si dovranno trasmettere o ricevere i telegrammi di Stato militari a seconda delle esigenze del servizio militare.

42. Compilazione dei telegrammi di Stato militari. — I telegrammi di Stato militari saranno scritti sugli appositi stampati adottati per i telegrammi di Stato, ma in caso di necessità, mancando tali stampati, potranno anche essere scritti su carta libera.

Essi dovranno compilarsi colla massima precisione e chiarezza, limitando il numero delle parole allo stretto necessario per esprimere chiaramente il concetto.

Saranno scritti e firmati con caratteri perfettamente chiari per evitare errori e ripetizioni nella trasmissione.

Non si dovranno comprendere nei telegrammi quelle notizie che non importino assolutamente la massima celerità di trasmissione, e che possono essere quindi date per lettera.

L'uso della cifra nei telegrammi di Stato militari, nei quali solo è permesso, sarà riservato alle sole notizie il cui segreto abbia reale importanza; e ciò allo scopo di ridurre, per quanto è possibile, il lavoro più lungo che occorre per cifrarli e tradurli.

Nella redazione dei telegrammi si avranno le seguenti avvertenze:

a) si scriverà anzitutto l'indirizzo del destinatario in modo conciso, al fine di evitare parole superflue, ma sempre tale da non poter causare equivoci;

b) dopo l'indirizzo seguirà il testo;

c) a piè del testo, e distinta da esso, si apporrà la firma, ponendo mente che, qualora il solo nome di chi spedisce possa dar luogo a qualche equivoco, dovrà aggiungersi anche la sua qualità;

d) se qualche numero si riferisce ad oggetto di speciale importanza, si scriverà in tutte lettere;

e) in fondo al foglio e in modo da non confondersi col testo del telegramma, oltre alla dichiarazione *di Stato*, debitamente firmata, od al bollo, come è prescritto per tale corrispondenza in tempo di pace, si aggiungerà il preciso indirizzo dell'autorità che lo trasmette, la località, la data e l'ora in cui venne redatto.

In mancanza del bollo, la firma del mittente dovrà essere seguita dalla sua qualificazione ed il telegramma dovrà essere presentato dal mittente stesso o fatto presentare da persona la cui qualità sia conosciuta.

43. Nessun telegramma potrà essere spedito senza la firma autentica del mittente o di chi per esso.

Le delegazioni di firma dovranno essere fatte conoscere agli uffici telegrafici ed alle stazioni con appositi ordini del giorno dall'autorità competente.

I telegrammi originali spediti dalle stazioni telegrafiche militari saranno giornalmente trasmessi ai rispettivi comandi del genio di corpo d'armata.

I telegrammi originali spediti dagli uffici telegrafici della zona militare della rete permanente, saranno trasmessi, anche giornalmente, ai rispettivi commissari telegrafici.

44. Corrispondenza telegrafica privata del personale militare e civile costituente l'esercito mobilitato. — I telegrammi privati diretti all'interno del paese ed all'estero e presentati da ufficiali, da individui di truppa o da impiegati comandati presso l'esercito in campagna, allorquando il servizio della corrispondenza telegrafica privata ordinaria è sospeso, devono essere compilati in linguaggio chiaro, non essendo permesso nelle contingenze di guerra nè il linguaggio convenuto, nè quello cifrato. Ed i telegrammi medesimi dovranno riferirsi esclusivamente ad argomenti personali, dovendo rifiutarsi ogni telegramma che contenga parole riferentisi ad operazioni o mosse dell'esercito o di parte di esso.

Inoltre, ad evitare possibili divulgazioni sulle dislocazioni delle truppe, comandi o servizi dell'esercito in campagna, i telegrammi di cui si tratta dall'ufficio telegrafico ricevente saranno comunicati al destinatario omettendo nel preambolo l'indicazione della provenienza.

I telegrammi privati provenienti dall'interno del territorio nazionale o dall'estero e diretti al personale militare e civile dell'esercito mobilitato dovranno, sempre quando la corrispondenza telegrafica privata ordinaria sia sospesa, portare nell'indirizzo la precisa indicazione del corpo, comando o servizio e dell'armata cui il destinatario è addetto, senza indicare la località di destinazione, poichè questa pel personale dell'esercito in campagna è variabile.

L'ufficio al quale questi telegrammi saranno presentati li trasmetterà ad uno degli uffici, *centri telegrafici principali*, della zona telegrafica militare della rete permanente. Tali centri principali, che verranno stabiliti e notificati al momento opportuno, cureranno poi il successivo inoltro dei telegrammi, per telegrafo, o per posta, alla destinazione definitiva, con la scorta della tabella di dislocazione delle grandi unità di guerra e delle variazioni quotidiane che giornalmente saranno loro comunicate.

45. Qualsiasi telegramma privato, in partenza dal teatro di guerra, per essere accettato dagli uffici della zona militare della rete permanente e dalle stazioni telegrafiche militari ammesse alla corrispondenza privata, deve portare come *visto* il bollo d'ufficio del Corpo, Comando, o servizio cui appartiene il mittente se è militare, o del più prossimo Comando dei RR. Carabinieri se trattasi di individuo borghese. Tale misura è adottata come garanzia che nella corrispondenza non si contengano notizie d'indole militare, la cui divulgazione possa nuocere.

46. Controllo e verifica dei telegrammi. — Gli ispettori del servizio telegrafico militare addetti al gran quartier generale ed ai comandanti del genio di armata ed i commissari telegrafici faranno eseguire di tempo in tempo ispezioni alle stazioni ed agli uffici rispettivamente da loro dipendenti, allo scopo di esaminare i telegrammi originali spediti e verificare se furono sempre osservate tutte le prescrizioni ad essi inerenti.

47. Ricevute di telegrammi. — All'atto della consegna di un telegramma per la trasmissione, verrà rilasciata al latore una ricevuta, sulla quale saranno segnati il numero di protocollo del telegramma, il giorno e l'ora della consegna, la stazione o l'ufficio che la rilascia e la firma del telegrafista.

All'atto della consegna al destinatario di un telegramma, verrà dal medesimo, o da chi per esso, rilasciata apposita ricevuta, portante la data, l'ora della consegna e la firma del ricevente.

Quando il destinatario non è reperibile, il latore del telegramma assume le maggiori informazioni possibili, e riporta il piego alla stazione od ufficio da cui l'ha ricevuto, che lo trasmette poi al comando da cui il destinatario dipende, per l'ulteriore recapito.

48. Avvisi di ritardi di trasmissione. — Allorquando, per guasti avvenuti sulle linee od altre necessità di servizio, abbia luogo un'interruzione che si possa prevedere di considerevole durata, il capo della stazione od ufficio telegrafico che prima se ne accorge, renderà avvisato al più presto il comando del

genio o l'intendenza da cui dipende, del conseguente ritardo nel servizio, provvedendo intanto, ove possibile, con altri mezzi alla spedizione dei telegrammi da trasmettersi.

Gli ispettori del servizio telegrafico militare ed i commissari telegrafici, i quali avranno ricevuto avviso di guasti avvenuti sulle linee telegrafiche da essi dipendenti, provvederanno al più presto, ove ne sia il caso, alle occorrenti riparazioni, rendendone contemporaneamente informati i capi rispettivi.

49. Precedenza nella trasmissione dei telegrammi. — L'ordine di trasmissione dei telegrammi sulle linee dipendenti dalle autorità militari è il seguente:

a) telegrammi di servizio urgenti che interessano l'andamento della corrispondenza telegrafica;

b) telegrammi di Stato urgenti;

c) telegrammi di Stato non urgenti;

d) telegrammi di servizio non urgenti che interessano il servizio telegrafico;

e) telegrammi privati urgenti;

f) telegrammi privati non urgenti.

Nella stessa categoria poi la trasmissione dei telegrammi viene, di regola, stabilita dalla data della presentazione, ovvero da ordini speciali ricevuti.

Analogamente dicasi pel recapito dei telegrammi.

Quando l'affluenza dei telegrammi in una stazione od in un ufficio fosse tale che non si potessero spedire o recapitare tutti per ordine di data, senza produrre soverchio ritardo, e non esistessero speciali ordini che stabiliscano la precedenza, essa sarà determinata dall'ordine gerarchico delle autorità che spediscono od alle quali si devono recapitare i telegrammi.

50. Nessuno potrà mai interrompere la tramissione od il ricevimento in corso di un telegramma, per dar luogo ad un'altra trasmissione o ad un altro ricevimento sebbene con dichiarazione d'urgenza. Però, in casi eccezionali, si potrà derogare alla massima, quando pel ritardo possa venir compromesso l'esito di un'operazione militare.

Fra due apparati in relazione diretta, i telegrammi si trasmettono, di regola, in ordine alternativo.

Però, nell'interesse del servizio e sulle linee aventi lavoro continuo, si potrà derogare a questa massima, scambiando i telegrammi per serie di 5 o di 10 al più.

51. Servizio di recapito dei telegrammi. — Allo scopo di facilitare il recapito dei telegrammi, le autorità che ne ricevono con maggior frequenza avranno l'avvertenza di notificare la loro residenza e di comandare un'ordinanza alla stazione telegrafica più vicina.

Per il servizio di recapito in genere, i capi di stato maggiore, a richiesta degli ispettori del servizio telegrafico militare e dei commissari telegrafici, faranno comandare presso le stazioni delle ordinanze, a piedi ed a cavallo e preferibilmente dei soldati velocipedisti, in proporzione dei presumibili bisogni.

52. Segreto dei telegrammi. — Tutto il personale, tanto civile che militare, addetto al servizio telegrafico in campagna dovrà conservare scrupolosamente il segreto d'ufficio.

Esclusivamente le autorità preposte alla direzione e sorveglianza del servizio telegrafico in campagna potranno prendere visione dei telegrammi, ma nel solo interesse del servizio.

Soltanto il mittente può prendere visione dei telegrammi già spediti od in via di trasmissione per aggiungere le rettifiche che crederà opportune. Nessun'altra persona, all'infuori dell'interessato, potrà prendere conoscenza dei telegrammi ricevuti o trasmessi.

Se una stazione telegrafica od un ufficio viene sorpreso dal nemico, sarà stretto obbligo del telegrafista od impiegato addettovi di distruggere ogni documento.

Visto: d'ordine di S. M.

Il Ministro della Guerra A. Di San Marzano.

Il Ministro delle Poste e Telegrafi N. Nasi.

Il Numero **LXXXIII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzato l'esercizio della tramvia a vapore fra Camaiore e Viareggio, giusta il disciplinare del 29 settembre 1897, firmato dal signor Sindaco di Camaiore ed annesso al presente decreto.

Art. 2.

Per le spese di sorveglianza della tramvia stessa, il concessionario dovrà versare nelle casse dello Stato l'annuo contributo di lire quindici al chilometro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1899.

UMBERTO.

Lacava.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. Finocchiaro-Aprile.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene i seguenti Regi decreti, sotto il numero a caduno preposto ed emanati:

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. **LXXII** (Dato a Roma il 23 marzo 1899), col quale il patrimonio del cessato Ospizio dei Pellegrini di Pontecchio, in Borgo Panigale (Bologna), è invertito a scopo di beneficenza elemosiniera e l'amministrazione ne è affidata alla Congregazione di Carità di Borgo Panigale.

» **LXXIII** (Dato a Roma il 23 marzo 1899), col quale il patrimonio della Confraternita del Rosario, in Cumignano e Gallo (Caserta), è invertito a scopo di beneficenza e concentrato nella locale Congregazione di Carità, coll'obbligo in questa di erogare le rendite in soccorso ed assistenza di malati poveri a domicilio.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

N. **LXXIV** (Dato a Roma il 23 marzo 1899), col quale è data facoltà al Comune di Perugia di applicare, nel 1899, la tassa di famiglia col limite massimo di lire cinquecento (L. 500).

» **LXXV** (Dato a Roma il 23 marzo 1899), col quale è data facoltà al Comune di Barbarano di applicare, nel 1899, la tassa di famiglia col limite massimo di lire cento (L. 100).

» **LXXVI** (Dato a Roma il 23 marzo 1899), col quale

è data facoltà al Comune di Accumoli di applicare, nel 1899, la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata nella seduta consiliare del 12 dicembre 1898.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. LXXVII (Dato a Roma il 26 marzo 1899), col quale il legato Spadafora in Ciminna (Palermo) è trasformato, e si dispone che le sue rendite debbano erogarsi per metà in borse di studio e per metà in soccorsi agli ammalati poveri, salve lire duecento annue da riservarsi per le spese di culto.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 2 aprile 1899, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Curinga (Catanzaro).*

Sire!

Col 16 aprile prossimo venturo scadrebbe il termine per la ricostituzione del Consiglio Comunale di Curinga, in provincia di Catanzaro.

Intanto, dovendosi ancora provvedere alla compilazione dei ruoli delle tasse comunali ed alla soluzione di alcune importanti questioni, occorre prorogare di un mese i poteri di quel Commissario straordinario.

Piaccia quindi alla Maestà Vostra di onorare con l'Augusta sua firma l'unito schema di decreto.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto del 29 dicembre u. s., con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Curinga, in provincia di Catanzaro;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine entro il quale dovrebbesi ricostituire il Consiglio comunale di Curinga è prorogato di un mese.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1899.

UMBERTO.

PELLOUX.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Con Regio decreto del 2 febbraio 1899, l'Associazione Generale di Mutuo Soccorso degli Operai, con sede in Milano, è stata autorizzata ad accettare l'eredità lasciatale dal fu nobile ing. Enrico Calderai con testamento olografo 15 novembre 1894, depositato in atti del notaio Bacchetti.

Notificazione.

Con decreto dell'8 aprile 1899, il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Bergamo, in data del 29 marzo 1899, ha esteso al Comune di Rosciate le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale del 29 gennaio 1892, concernenti la cura obbligatoria dei gelsi infetti dalla cocciniglia (*Diaspis pentagona*).

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO – DIVISIONE I^a – SEZIONE III^a.

Trasferimento di privativa industriale N. 1920.

Per gli effetti dell'articolo 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Frein de volant avec dégagement électrique », registrata in questo Ministero al nome del sig. Jacob Louis, a Cassel (Germania), come da attestato delli 30 luglio 1894, n. 35730 di Registro Generale, fu trasferita per intiero alla Actien Maschinenbau Austalt Vorm Venuleth & Ellenberger, a Darmstad (Germania), in forza di cessione totale firmata innanzi al Vice-Console d'Italia in Francoforte S[M, addì 21 novembre 1898, debitamente registrata all'Ufficio Demaniale di Roma il giorno 29 stesso mese al n. 5424, vol. 160, sez. 1^a, atti privati, e presentata pel visto a quest'Ufficio speciale della Proprietà Industriale addì 30 novembre 1898, ore 15,30.

Roma, il 7 aprile 1899.

Il Direttore Capo della I Divisione
GRISOLIA.

Trasferimento di privativa industriale N. 1934.

Per gli effetti dell'articolo 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Perfectionnement dans la production de l'ozone », registrata in questo Ministero al nome del sig. Otto Marius, a Parigi, come da attestato del 16 luglio 1896 n. 41151 di Registro Generale, fu trasferita per intiero alla Société Anglo-Française des Parfums Perfectionnés Limited, a Londra, in forza di cessione totale per atto privato sottoscritto dal cedente sig. Otto, a Fréjus (Francia) addì 8 gennaio 1899, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Torino il giorno 21 stesso mese al n. 11984, vol. 135, atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Torino addì 16 gennaio 1899, ore 15,30.

Roma, il 7 aprile 1899.

Il Direttore Capo della I Divisione
GRISOLIA.

Trasferimenti di privative industriali N.i 1935-36-37.

Per gli effetti dell'articolo 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che le privative industriali dai titoli: « Perfezionamenti nella fabbricazione di Vanillina », « Perfectionnements apportés aux appareil à produire l'ozone ou l'air ozoné » e « Nouveau mode de production de l'effluve électrique et son application à la production industrielle de l'ozone », registrate in questo Ministero al nome del signor Verley Albert, a Parigi, come da attestati delli 16 e 23 aprile e 9 ottobre 1897, nn. 43793-43800 e 45655 di Registro Generale, furono trasferite per intiero alla Società Anglo-Française des Parfumes Perfectionnés Limited, a Londra, in forza di cessione totale per atto privato sottoscritto dal cedente in Courbevoie (Francia) addì 12 gennaio 1898, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Torino il giorno 21 gennaio 1899 al n. 11984, vol. 135, atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Torino addì 26 gennaio 1899, ore 13,30.

Roma, il 7 aprile 1899.

Il Direttore Capo della I Divisione
GRISOLIA.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1112630 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 615, al nome di Lardera *Teresina* di Giuseppe, nubile, domiciliata in Pavia, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Lardera *Maria-Teresa-Caterina* di Giuseppe, chiamata comunemente Teresa, nubile, domiciliata in Pavia, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 aprile 1899.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1041937 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 370 annue, al nome di Gallotti *Amalia* di Antonio, moglie legalmente separata di Mazzadi Antonio di Catterina, domiciliata in Milano, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gallotti *Maria-Antonia-Amalia* di Antonio, moglie etc. come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 aprile 1899.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione, è fissato per oggi, 11 aprile, a lire 107,68.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno calcolata in conformità del R. decreto 30 dicembre 1897, n. 544.

10 aprile 1899.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidato.	5 % *lordo*	101,98	99,98
	4 1/2 % *netto*	111,31 3/8	110,18 7/8
	4 % *netto*	101,61	99,61
	3 % *lordo*	63,12 1/2	61,92 1/2

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

L'Agenzia Stefani comunica:

Il Ministro d'Olanda ha oggi presentato la Nota ufficiale colla quale il Governo neerlandese invita l'Italia a partecipare alla Conferenza pel disarmo, che si riunirà all'Aja il 18 maggio.

La Conferenza pel disarmo e per la pace non discuterà alcuna questione che tocchi i rapporti politici fra gli Stati e l'ordine di cose stabilito dai trattati.

Ciascuna Potenza avrà un solo voto.

***

A proposito della Conferenza, telegrafano da Sofia:

Regna vivo malcontento tanto nei circoli governativi, quanto a Corte per l'esclusione della Bulgaria dalla Conferenza per il disarmo.

L'ufficiosa *Bulgaria* scrive che la Russia, la quale dimostra di non aver simpatia per l'attuale ministero Grekoff, si sarebbe categoricamente rifiutata di adoperarsi presso la Porta la quale insiste a dichiarare di non voler intervenire alla Conferenza se alla stessa partecipasse anche la Bulgaria.

Un altro giornale ufficioso, il *Novi Viek*, dice però che il Governo bulgaro continua le pratiche presso alcune Potenze affinchè la Bulgaria sia rappresentata alla Conferenza all'Aja come lo saranno gli altri Stati balcanici.

***

Una nota ufficiosa comunicata ai giornali dall'*Agenzia Reuter* di Londra dice che i negoziati pendenti attualmente tra la Gran Bretagna e la Russia non hanno, per unico oggetto, la China. I negoziati sono d'ordine universale e si estendono a varie regioni del mondo, ove possono sorgere dei conflitti tra la Russia e l'Inghilterra. I negoziati continuano e da ambo le parti si nutre la speranza di potere addivenire ad una soluzione amichevole delle difficoltà presenti ed eventuali.

***

Il *Novoje Wremja* di Pietroburgo, commentando un telegramma del suo corrispondente da Port-Arthur, relativo ad una pretesa alleanza fra la China ed il Giappone - alleanza di cui fece pure cenno pochi giorni fa l'ufficiosa *Politische Correspondenz* di Vienna - dice che questo fatto, ove si avverasse, sarebbe il più grave pericolo che immaginar si possa per il consolidamento in China delle Potenze che vi hanno dei possedimenti.

Però, aggiunge il *Novoje Wremja*, numerosi ostacoli si oppongono alla realizzazione di una tale alleanza che avrebbe lo scopo di combattere, in ogni guisa, gli interessi europei nell'Estremo Oriente e che, naturalmente, avrebbe per unico effetto la coalizione delle grandi nazioni interessate nella comune difesa.

***

Anche la stampa americana commenta l'accordo anglo-francese relativo al Sudan ed è unanime nel congratularsi per l'appianamento delle divergenze tra le due grandi Potenze occidentali.

Il *New-York Times* considera la delimitazione in Africa razionale, perchè mantiene le frontiere preesistenti, e chiude dicendo:

« La Francia e l'Inghilterra hanno fatto bene ad ammettere il libero transito reciproco alle loro merci attraverso i

rispettivi territorii. È da prevedersi che la Gran Bretagna ben presto occuperà il Darfur coi suoi quattro milioni di abitanti, robusti coltivatori del loro fertile suolo che frutterà non poco all'Erario, mentre il bacino del Bahr-el-Ghazal, appena sarà bonificato mediante lavori idraulici, diventerà abitabile anche alle razze bianche, alle quali offrirà un vasto campo agricolo ben irrigato.

« La Francia non potrà così facilmente usufruire de' suoi nuovi possedimenti, i quali per la maggior parte sono regioni incognite, tanto riguardo alle loro risorse agricole, quanto riguardo ai prodotti minerali. Anche le enormi distanze e la mancanza di strade, costituiscono un inconveniente assai grave.

« La progettata ferrovia trans-sahara difficilmente troverà capitalisti che vorranno azzardarsi a seppellire il loro oro nel deserto, prima d'avere la certezza che intorno al lago di Tciad vi siano risorse agricole e minerarie da svilupparsi.

« In quanto all'Hinterland della Tripolitania, non è probabile che la Francia voglia almeno per ora cimentarvisi. Se è vero che la Turchia non vi ha che una sovranità nominale, è cosa certa che le tribù semi-indipendenti dell'Alta Tripolitania darebbero molto filo da torcere all'invasore del loro paese. Sono popolazioni guerresche che difenderebbero la propria libertà con la accanita tenacità del fanatismo musulmano. La loro soggiogazione richiederebbe da parte della Francia molte campagne militari in un paese accidentato, che renderebbe la guerra oltremodo difficile ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Il viaggio delle LL. MM. in Sardegna. — L'*Agenzia Stefani* pubblica la seguente notizia:

« *Civitavecchia, 11.*

Il Re e la Regina sono giunti alle 10,30 fra le acclamazioni della popolazione.

Le LL. MM. furono ossequiate alla stazione dall'on. Ministro Palumbo, dal Contrammiraglio Palumbo, dal Sottoprefetto, dal Sindaco e dalle altre autorità, dalle Associazioni, dalle Scuole e da molte signore.

I Sovrani, coi loro seguiti, si recarono, fra le acclamazioni entusiastiche della cittadinanza, al porto per imbarcarsi sul *Savoia*, fra le salve delle artiglierie.

Il *Savoia*, scortato dalle RR. navi *Urania*, *Partenope* e *Trinacria* e da una squadriglia di torpediniere, ha salpato, alle ore 11,10, per Cagliari ».

S. A. R. il Duca Tommaso di Genova rappresenterà S. M. il Re all'inaugurazione della Mostra artistica di Venezia.

Le Dieci Giornate bresciane. — L'*Agenzia Stefani* reca il seguente dispaccio da Brescia, 10:

« Il banchetto offerto dal Municipio alle autorità è finito alle ore 15.

Brindò il Sindaco comm. Fisogni, consegnando al generale Ferrero la medaglia d'argento commemorativa delle *Dieci Giornate*.

Rispose il generale Ferrero ringraziando e salutando la città ».

Croce Rossa italiana. — A presidente generale di questa Associazione venne confermato, per un altro triennio, il conte Rinaldo Taverna, Senatore del Regno.

La festa franco-italiana a Modane. — L'*Agenzia Stefani* ha il seguente dispaccio da Modane in data del 9:

« La festa per l'accordo commerciale italo-francese assunse un carattere popolare, ed ebbe uno splendido risultato.

Stasera il banchetto nelle sale del *buffet* alla stazione è riuscito animatissimo. Fu di circa 400 coperti. Le sale erano addobbate con bandiere italiane e francesi.

Alla tavola d'onore presero posto il sindaco Gravier, presidente del Comitato, il sottosegretario di Stato on. Chiapusso, i deputati italiani Farinet, Scotti e Rossi, i deputati francesi Jouart e Girard, presidente della Lega franco-italiana, Noblemaire e Lampugnani per le Società ferroviarie, i sotto-prefetti di Susa e di Saint-Jean de Maurienne, vari ufficiali superiori francesi, i sindaci e le notabilità delle vallate di Susa ed Arc.

Al levare delle mense prese primo la parola il sindaco di Modane, il quale inneggiò all'accordo commerciale franco-italiano e finì coll'acclamare Re Umberto degno figlio di Colui che fu proclamato caporale dagli zuavi sui campi di battaglia. (Vivissimi e prolungati applausi).

Parlò indi l'on. Chiapusso il cui discorso fu frequentemente interrotto e salutato in fine con calorosi applausi.

Poi il deputato Jouart bevette alla fraternità dell'Italia e della Francia e fece un brindisi ai cooperatori della conclusione dell'accordo commerciale franco-italiano. (Applausi).

Parlarono poscia il deputato italiano Teofilo Rossi, il deputato francese Girard, presidente della Lega franco-italiana, i deputati italiani Farinet e Scotti ed i sottoprefetti di Saint-Jean de Maurienne e di Susa, terminando con applauditissimi brindisi a S. M. Re Umberto ed al Presidente della Repubblica francese, Loubet ».

Ecco il sunto del discorso pronunziato in francese, dal Sottosegretario di Stato, on. Chiapusso.

« Premesso un ringraziamento al Sindaco di Modane ed al Comitato organizzatore per l'invito fattogli alla simpatica festa, l'on. Chiapusso ricorda come vi siano sempre stati, fra la Valle di Susa e la finitima dell'Arc, costanti e cordiali rapporti.

Rammenta gli amichevoli convegni tenutisi in questi ultimi giorni fra Italiani e Francesi a Bardonecchia e ad Annecy, ma specialmente si compiace di quello d'oggi, diretto a solennizzare la fine d'un dissidio economico ed a festeggiare un propizio e recente avvenimento che, pur provvedendo con equità agli interessi reciproci, assicura una buona e cordiale intelligenza fra i due Paesi.

A prescindere dai vantaggi reciproci, materiali ed immediati che derivano dall'accordo commerciale recentemente conchiuso, dobbiamo, egli dice, rallegrarci di esso perchè è non solo la conferma di un programma di calmo lavoro e di politica di pace, ma altresì pegno del fermo proposito dei due Governi di mantenere costanti rapporti di amicizia fra due popoli vicini, destinati ad intendersi per vincoli naturali di razza e di sentimento.

Grato al Sindaco di Modane ed al Comitato Franco-Italiano per la fortunata occasione offertagli di augurare che la festa di oggi segni il ritorno ad una amicizia costante fra i due popoli di Francia e d'Italia, egli a questo fine e con questo augurio beve in onore del rappresentante del Governo Francese, e brinda alla prosperità della Francia ed al suo illustre Capo, il Presidente della Repubblica, signor Loubet ».

I congressisti a Napoli. — L'*Agenzia Stefani* ha da Napoli, 10:

« Il Municipio offrì stasera, nella sala Tarsia, splendidamente decorata con fiori e con bandiere di tutte le nazioni, un banchetto di 700 coperti ai membri del Congresso internazionale della Stampa. Vi assistevano il Sindaco, il Prefetto, Senatori, Deputati e Consiglieri comunali e provinciali.

Allo *champagne* parlarono il Sindaco, de Beraza, l'on. Bonfadini, Lepelletier, Kestan, Taunay, Ovary e gli onorevoli Altobelli e Possina.

Applausi fragorosi salutarono la Marcia Reale eseguita al levare delle mense ».

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LOCARNO, 10. — Stamane è morto, in seguito ad un colpo apopletico, l'avv. Respini, deputato al Gran Consiglio, capo del gruppo conservatore cattolico intransigente.

PECHINO, 10. — I distaccamenti di marinai francesi e russi, che custodivano le rispettive Legazioni, sono partiti ieri.

PARIGI, 10. — Il *Journal Officiel* reca che l'Ordinanza del 12 aprile 1892, che proibisce l'importazione dei buoi, dei montoni, delle capre, e dei suini provenienti dall'Italia, è abolita per quanto concerne il bestiame nato ed allevato in Sardegna.

LE PUY, 10. — Il Presidente del Consiglio, Dupuy, ha ricevuto alla Prefettura, le autorità.

Il generale Jacquemin disse che l'esercito aspetta, con fiducia nelle parole del Governo ed in silenzio, la soluzione dell'affare Dreyfus.

Dupuy rispose che il suo linguaggio di ieri gli era stato dettato dal cuore e dalla ragione.

SCHWERIN, 10. — Il Duca Reggente e la Duchessa di Mecklemburgo sono partiti nel pomeriggio per l'Italia.

GOTHA, 10. — Nella seduta della Dieta, il Ministro Strenge lesse una lettera del Duca di Connaught datata da Roma, nella quale il Duca dice che essendo ora divenuto erede eventuale dei ducati di Coburgo e di Gotha, si dichiara pronto ad accettare il diritto di successione.

MADRID, 10. — La Regina Reggente ha firmato un decreto col quale accorda un credito pel pagamento degli interessi e lo ammortamento delle obbligazioni delle Isole Filippine.

LONDRA, 10. — *Camera dei Comuni.* — Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Brodrick, annunzia che i posti inglesi dell'Uganda sono soltanto a duecento miglia di distanza dalle truppe anglo-egiziane e che la situazione nell'Uganda è soddisfacente.

WASHINGTON, 10 — Il generale Otis telegrafa da Manilla che il generale Lawton si è impadronito di Santa Cruz, città principale della baia di Laguna Sei americani rimasero feriti e gli insorti ebbero 68 morti, numerosi feriti e prigionieri. Lawton continuerà ad avanzare verso Occidente.

WASHINGTON, 11. — Lo scambio delle ratifiche del trattato di pace fra la Spagna e gli Stati-Uniti avrà luogo oggi.

Avvenne una rissa fra minatori bianchi e negri nel Pana (Illinois). Vi sono sei morti ed otto feriti.

MADRID, 11. — Il Ministro delle Finanze, Villaverde, proporrà di aumentare i dazi doganali sulle farine estere.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
il dì 10 aprile 1899

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza del'a stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì . . . . 753,9.

Umidità relativa a mezzodì . . . . . . 32.

Vento a mezzodì . . . . N moderato.

Cielo . . . . sereno.

Termometro centigrado . . . . { Massimo 16°. 8. / Minimo 8°. 9.

Pioggia in 24 ore . . . . 1.mm 7.

Li 10 aprile 1899.

In Europa pressione elevata a 767 sul Golfo di Guascogna; 766 sulla Russia centrale; relativamente bassa a 755 sul mare Egeo e sull'Ionio; bassa sulla Scandinavia a 743.

In Italia nelle 24 ore: barometro rapidamente alzato ovunque fino a 16 mm. sull'Italia centrale; pioggie tranne che a NW della penisola ed in Sardegna; neve sugli Appennini: qualche temporale e grandinata; mare agitato.

Stamane: cielo sereno Italia superiore e Sardegna, nuvoloso altrove; qualche pioggia.

Barometro: 762 P. Torres, Torino, Verona, Belluno; 760 Livorno, Pesaro, Venezia; 759 Palermo, Roma, Agnone; 757 Caltanissetta, Potenza; 755 Lecce.

Probabilità: venti freschi a forti del III quadrante; cielo sereno al N, vario altrove, mare mosso od agitato.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E DI GEODINAMICA

Roma, 10 aprile 1899.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 7	STATO DEL MARE ore 7	Temperatura Massima	Temperatura Minima
			Nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	sereno	calmo	17 0	9 1
Massa e Carrara	sereno	calmo	18 3	5 8
Cuneo	sereno	—	14 2	4 1
Torino	sereno	—	15 8	6 0
Alessandria	sereno	—	16 5	3 4
Novara	sereno	—	16 8	4 9
Domodossola	sereno	—	14 5	0 5
Pavia	sereno	—	17 1	1 0
Milano	sereno	—	16 5	5 2
Sondrio	sereno	—	14 7	3 3
Bergamo	sereno	—	13 0	5 0
Brescia	sereno	—	16 4	6 5
Cremona	sereno	—	15 5	5 1
Mantova	sereno	—	14 0	5 0
Verona	sereno	—	17 5	4 7
Belluno	sereno	—	14 0	3 1
Udine	sereno	—	14 7	3 9
Treviso	1/4 coperto	—	16 2	6 6
Venezia	1/2 coperto	calmo	12 3	7 6
Padova	sereno	—	13 6	7 1
Rovigo	sereno	—	13 0	3 3
Piacenza	sereno	—	14 5	4 5
Parma	sereno	—	13 2	4 2
Reggio nell'Em	1/4 coperto	—	11 7	4 9
Modena	sereno	—	11 5	3 7
Ferrara	sereno	—	12 0	4 6
Bologna	sereno	—	10 6	3 5
Ravenna	sereno	—	13 9	3 9
Forlì	sereno	—	13 2	6 6
Pesaro	sereno	mosso	15 1	5 0
Ancona	sereno	agitato	14 0	10 5
Urbino	sereno	—	10 8	4 3
Macerata	sereno	—	11 9	5 0
Ascoli Piceno	sereno	—	12 5	7 0
Perugia	sereno	—	9 6	4 2
Camerino	1/4 coperto	—	9 0	3 2
Lucca	sereno	—	14 7	2 4
Pisa	sereno	—	17 8	0 6
Livorno	sereno	mosso	13 5	4 8
Firenze	sereno	—	[illegible]	3 4
Arezzo	sereno	—	11 8	[illegible]
Siena	sereno	—	9 8	2 8
Grosseto	sereno	—	14 2	3 4
Roma	sereno	—	11 1	8 9
Teramo	1/2 coperto	—	10 4	4 1
Chieti	1/2 coperto	—	8 8	1 0
Aquila	sereno	—	7 6	1 9
Agnone	1/4 coperto	—	8 5	0 4
Foggia	coperto	—	16 4	6 2
Bari	coperto	mosso	17 8	5 7
Lecce	coperto	—	16 3	6 0
Caserta	1/4 coperto	—	13 2	5 4
Napoli	1/2 coperto	calmo	12 9	6 6
Benevento	3/4 coperto	—	11 8	9 1
Avellino	coperto	—	17 2	4 0
Caggiano	piovoso	—	7 6	0 8
Potenza	piovoso	—	8 5	0 0
Cosenza	sereno	—	10 0	4 0
Tiriolo	coperto	—	8 5	— 1 6
Reggio Calabria	coperto	mosso	16 2	9 2
Trapani	coperto	agitato	17 7	12 8
Palermo	3/4 coperto	tempesta	19 0	10 4
Porto Empedocle	coperto	mosso	18 0	11 0
Caltanissetta	1/2 coperto	—	14 0	6 0
Messina	coperto	calmo	16 4	9 0
Catania	1/2 coperto	agitato	17 4	8 4
Siracusa	1/2 coperto	legg. mosso	18 9	10 6
Cagliari	sereno	legg. mosso	16 0	10 0
Sassari	sereno	—	12 5	6 9

Direttore Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile:* Tumino Raffaele